

MASSI MARE  
*[Signature]*



29445/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 19/06/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALFREDO TERESI
- Dott. MARIO GENTILE
- Dott. LORENZO ORILIA
- Dott. SANTI GAZZARA
- Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Presidente - SENTENZA N. 1491/2013
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 48167/2012
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N. IL

. N. IL .

avverso l'ordinanza n. 28/2011 TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI, del 14/09/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;  
lette/SENTITE le conclusioni del PG Dott. *Alfredo Pompei*  
*Viola, che ha chiesto l'annullamento*  
*con rinvio*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 10 LUG 2013

IL CANCELLIERE  
*Luana Marini*

Udit i difensor Avv.;

*[Handwritten mark]*

## RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, quale giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla opposizione avanzata nell'interesse di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avverso la ordinanza con cui lo stesso decidente, in diversa composizione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del provvedimento di confisca degli immobili in proprietà alle istanti, pronunciato con sentenza del Pretore di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, in data 20/4/2001, con ordinanza del 14/9/2011 ha rigettato la predetta opposizione.

La difesa della \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_ ha proposto autonomi ricorsi per cassazione, con i seguenti identici motivi:

-erronea applicazione degli artt. 19, L. 47/85, 44, co. 2, d.P.R. 380/01, in relazione agli artt. 6, 7 e 46 CEDU e 1 del Protocollo addizionale del 20/3/52, 21 quinquies L. 41/90, 10 del Trattato dell'Unione del 25/3/57, 6 del Trattato dell'Unione del 7/2/92, 648, 666, co. 2, 673, 676 e 263 cod.proc.pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che il giudice della opposizione avrebbe errato nel ritenere irrevocabile la confisca disposta nel giudizio di cognizione;

-il decidente avrebbe, altresì, errato nel ritenere che le ricorrenti non fossero terzi in buona fede, atteso, per un verso, che le medesime erano state assolute con sentenza irrevocabile, per non avere commesso il fatto e, per altro verso, che, potendo essere il reato di lottizzazione abusiva commesso per colpa e non solo con dolo, doveva ritenersi formato il giudicato in ordine alla assenza di colpa nell'acquisto e, quindi, sulla buona fede della \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_ con preclusione di ogni ulteriore questione sul punto ed inconferenza delle considerazioni al riguardo contenute nell'impugnato provvedimento.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l'annullamento con rinvio.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente a giustificare le ragioni ritenute preclusive all'accoglimento della spiegata opposizione.

Rileva il g.e. che la sentenza, con cui il Pretore di Ostuni aveva disposto la confisca del terreno abusivamente lottizzato e degli immobili insistenti sullo stesso, non è stata impugnata dalle e imputate del reato di lottizzazione abusiva e assolte per carenza dell'elemento psicologico dell'illecito contestato, mentre era stata assoggettata a gravame dai coimputati condannati per il reato de quo.

In sostanza le proprietarie dei manufatti confiscati in via definitiva, da circa otto anni, che avrebbero potuto e dovuto dolersi della confisca, impugnando la sopracitata pronuncia, hanno invocato, in sede di esecuzione, la revoca di un provvedimento definitivo, in virtù del quale il Comune di Ostuni era diventato proprietario degli immobili assoggettati a confisca: chiedono al g.e. che sia tutelato un diritto di proprietà non rivendicato con un rituale gravame avverso quella pronuncia, che fa stato nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo, quindi anche nei confronti delle odierne ricorrenti ( Cass. 18/1/08, n. 7475; Cass. 24/9/01, n. 34705 ).

Orbene, necessita osservare che le statuizioni contenute nella sentenza, divenuta irrevocabile, hanno efficacia di giudicato; di tal ch  la confisca non pu  essere revocata in sede esecutiva nei confronti di quei soggetti che hanno partecipato al giudizio di merito e sono rimasti inerti all'esito dello stesso, non impugnandone la decisione.

Questo Collegio ritiene che, a fronte del principio della intangibilit  del giudicato, ex art. 648 cod.proc.pen., risultano inconferenti sia il richiamo alle note decisioni della Corte di Giustizia europea, che le deduzioni sul punto svolte dal P.G. in requisitoria; e ci  anche nell'ottica della sentenza n. 230/2012 della Corte Costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato infondata la questione della legittimit  costituzionale dell'art. 673 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte relativa ad una interpretazione applicativa di principi affermati dal giudice comunitario: il Giudice delle leggi ha evidenziato che i principi di irretroattivit  sfavorevole e di retroattivit  favorevole si riferiscono solo alla fonte penale di produzione legislativa e non giurisprudenziale.


P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos  deciso in Roma il 19/6/2013.

Il consigliere estensore

dott. Santi Gazzara



Il Presidente

dott. Alfredo Teresi

